



CITTA' DI NOCERA INFERIORE
(Provincia di Salerno)

ORDINANZA SINDACALE N. 46 DEL 29 ottobre 2020

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» con il quale è stata prorogata al 31 gennaio 2021 la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GURI 8 agosto 2020, n. 198);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GURI 7 settembre 2020, n. 222);

Viste le ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 (GURI 13 agosto 2020, n. 202), 16 agosto 2020 (GURI 17 agosto 2020, n. 204), 21 settembre 2020 (GURI 21 settembre 2020, n.234), 25 settembre 2020 (GURI 26 settembre 2020, n. 239), 7 ottobre 2020 (GURI 8 ottobre 2020, n. 249);

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista l'Ordinanza regionale n. 77 del 5 ottobre 2020, con la quale è stato, tra l'altro, disposto che, *“fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dei provvedimenti statali adottandi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n.19 del 2020, convertito in legge n.35 del 2020, e dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:*
1.1. È fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili di chiusura dell'attività dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. Fanno eccezione gli esercizi presenti all'interno di strutture di vendita all'ingrosso che osservano orari notturni di esercizio. Con l'entrata in vigore della presente disposizione è revocata la previsione di cui al punto 1.2. dell'Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020.
1.2. Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e simili), è fatto obbligo di prevedere l'ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l'intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario.
2. Per quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data e relativi Protocolli di settore allegati e ss.mm. e ii..
3. Sono altresì confermate tutte le disposizioni di cui all'Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020, ivi compresa

la proroga: 3.1.dell'obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all'aperto), approvati o prorogati con le ordinanze vigenti o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020; 3.2 di tutte le disposizioni relative alle misure di sicurezza obbligatorie prescritte per i titolari e gli utenti di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, ivi compreso l'obbligo di porre a disposizione, all'ingresso e all'interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l'ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l'uso della mascherina";

VISTA l'Ordinanza regionale n.78 del 14 ottobre 2020, con la quale sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, con efficacia fino al 13 novembre 2020;

VISTA l'Ordinanza regionale n.79 del 15 ottobre 2020, con la quale sono state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, con efficacia fino al 30 ottobre 2020 e, in particolare, al punto 1.5. è stato disposto che *"in tutte le scuole dell'infanzia sono sospese l'attività didattica ed educativa, ove incompatibile con lo svolgimento da remoto, e le riunioni degli organi collegiali in presenza; nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché quelle per l'elezione degli stessi";*

VISTA l'Ordinanza regionale n.80 del 16 ottobre 2020, con la quale:

"1. A parziale modifica/integrazione della previsione di cui al punto 1.5 dell'Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020, con decorrenza dal 17 ottobre 2020 e sino al 30 ottobre 2020, su tutto il territorio regionale: 1.1. è consentita, anche in presenza, l'attività delle scuole dell'infanzia (nidi ed asili della fascia d'età 0-6 anni); 1.2. sono consentiti in modalità "in presenza" i corsi, non scolastici, con lezioni/eventi formativi di durata non superiore ad un'ora in aula, nel rispetto dei protocolli di sicurezza di settore. 2. Per quanto non previsto al precedente punto 1. restano confermate tutte le disposizioni dell'Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020";

VISTO il D.P.C.M. del 24.10.2020, con il quale, tra l'altro, è previsto che *"l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8" ed ancora "è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti" ed inoltre che "è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti" e che "sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente*

al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti”;

VISTE le FAQ al DPCM del 24.10.2020 del Dipartimento dello Sport con le quali si è chiarito che *“Con il termine palestra si intende qualunque locale attrezzato per praticare sport al chiuso, sia individuali che di squadra”* ed ancora che *“Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Pertanto, sarà possibile solo svolgere allenamenti e attività sportiva di base a livello individuale, previsti dal decreto del ministro dello sport del 14 ottobre 2020 che individua gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, previo rispetto del distanziamento”* ed inoltre che *“L’attività delle scuole calcio deve essere sospesa, tuttavia, come specificato nella FAQ n. 9, fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria”* e che *“L’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera d) del DPCM”* e poi che *“Il tennis e padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all’aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza”* e che *“Al fini delle disposizioni del DPCM, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.”*

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale;

Ravvisata la necessità di sospendere qualsiasi attività nei parchi giochi comunali chiudendone fisicamente l'accesso non potendo garantire il rigoroso rispetto del divieto di assembramento;

Ravvisata la necessità, nel contempo, di sospendere tutte le attività sportive svolte in strutture al chiuso ubicate all'interno dei parchi giochi comunali

Considerato che i parchi giochi comunali per loro struttura fisica, collocazione, abituale frequentazione e conformazione degli spazi sono luogo di aggregazione di giovani e anziani con evidenza del rischio di diffusione della epidemia;

Ritenuta prioritaria ogni azione tesa a contenere l'epidemia in corso con adeguate misure di contenimento a tutela della salute pubblica;

Richiamata la propria ordinanza sindacale 44 del 2020 che disponeva in materia fino alla data del 30 ottobre 2020;

Visto che ricorrono i presupposti di cui al comma 5 dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017 e s.m.i.;

ORDINA

la sospensione delle attività e la chiusura fisica di tutti i parchi giochi comunali, comprese le strutture dedicate ad attività sportive in essa presenti, sia in gestione pubblica che affidati a terzi, fino alla data 15.11.2020.

AVVERTE

che il mancato rispetto degli obblighi innanzi richiamati è punito ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00; nei casi di cui all’art. 1 comma 2 lettere a), b) del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'affidamento in gestione da 1 a 3 mesi.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Nocera Inferiore e che ne sia diffusa la conoscenza con ogni mezzo idoneo;
sia trasmessa a mezzo posta elettronica certificata:

- al Sig. Prefetto;
- al Sig. Presidente della Regione Campania;

nonché a:

- Polizia Locale Comune di Nocera Inferiore;
- Polizia di Stato Commissariato di Nocera Inferiore;
- Comando Reparto Territoriale – Stazione e Compagnia di Nocera Inferiore;
- Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore;
- Polizia Provinciale;

perché curino l'ottemperanza del presente provvedimento da parte dei cittadini destinatari della stessa;

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Avv. Manlio Torquato